

## DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza. (17A04610)

(GU n.156 del 6-7-2017)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
nella riunione del 22 giugno 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il territorio della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, delle province di Parma e di Piacenza e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita' di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha determinato, a partire dalle citate province, una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;

Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;

Considerato, altresì che nei territori interessati si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per l'imminente stagione estiva;

Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determineranno un consistente aumento delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati;

Tenuto conto che e' gia' in atto un piano di razionamento delle risorse idriche e di rifornimento con autobotti, oltre che l'attuazione di altre misure urgenti, allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, ma che tali misure necessitano un'urgente integrazione con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati al progressivo deterioramento della disponibilita' di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale e l'incremento della popolazione direttamente esposta;

Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonche' comportare un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 13 e del 20 giugno 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 21 giugno 2017, protocollo n. CG/0041177;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre

in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi nell'approvvigionamento idrico;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza.

2) Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli eventuali effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 8.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2017

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Gentiloni Silveri